



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 16 DEL 06/04/2021**

### OGGETTO:

**NUOVA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOSTA GRATUITA NEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO (C.D. STRISCE BLU)**

### IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA (dott. Marco MASSAVELLI)

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 16 marzo 2021, recante "REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA GRATUITA NEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO (C.D. STRISCE BLU) PER I TITOLARI DI APPOSITI CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI TEMPORANEI E PER I VEICOLI MUNITI DI "CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI" che, in particolare, definisce le categorie dei soggetti beneficiari;

Rilevato che la succitata deliberazione ha rinviato, a successiva Ordinanza del Responsabile dell'Area Vigilanza, l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di permessi di sosta, e la disciplina delle modalità di rilascio dei contrassegni.

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

## ORDINA

**A far tempo dal 1° Maggio 2021,**

Di adottare la nuova disciplina per il rilascio dei permessi di sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento (c.d. strisce blu), su tutto il territorio del Comune di Susa, con la disposizione che eventuali permessi già rilasciati, ed in corso di validità, manterranno l'attuale scadenza sugli stessi indicata.

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Susa. Responsabile Procedimento: Wanda Claretto (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

E' prevista pertanto l'istituzione dei nuovi permessi di sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento (c.d. strisce blu), su tutto il territorio del Comune di Susa:

- **Azzurro** (validità 3 anni dalla data di rilascio; dalle ore 11.15 alle ore 11.45, e dalle ore 15.45 alle ore 16.45, nei giorni di apertura della Scuola dell'Infanzia Comunale): consente la sosta per i veicoli dei genitori/accompagnatori degli alunni della Scuola dell'Infanzia Comunale con sede in Via Re Cozio, limitatamente al tempo necessario all'ingresso/uscita dell'alunno dalla Scuola.
- **Giallo** (validità 2 anni dalla data di rilascio): consente la sosta per i veicoli dei medici di medicina generale (c.d. medici di base), aventi la sede dello studio medico all'interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, esclusivamente nell'orario di apertura al pubblico dello studio medico;
- **Verde** (validità 1 anno dalla data di rilascio): consente la sosta per i veicoli "ibridoelettrico" (elettrico/benzina), immatricolati a partire dal 2015, con emissioni di CO2 uguale o minore di 110 g/Km, i cui possessori siano residenti nella Città di Susa.

Per chiarezza si elencano di seguito le specifiche relative ai permessi istituiti.

### **PERMESSO AZZURRO** (validità tre anni)

Il permesso consente al titolare di sostare, dalle ore 11.15 alle ore 11.45, e dalle ore 15.45 alle ore 16.45, nei giorni di apertura della Scuola dell'Infanzia Comunale di Via Re Cozio, limitatamente al tempo necessario all'ingresso/uscita dell'alunno minorenni dalla Scuola, negli stalli di sosta a pagamento delle zone adiacenti alla Via Re Cozio, ed in particolare:

- Via Mazzini;
- Piazza Europa;
- Piazza III° Reggimento Alpini;
- Corso Francia.

Non consente la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158, codice della strada, né al di fuori delle zone suindicate.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato ai genitori/accompagnatori degli alunni minorenni della Scuola dell'Infanzia Comunale di Via Re Cozio, sulla base degli elenchi forniti, ad ogni inizio anno, dalla medesima Scuola, e ha validità per l'intero ciclo scolastico di tre anni.

Non consente la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158, codice della strada.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato ai genitori/accompagnatori degli alunni minorenni della Scuola dell'Infanzia Comunale di Via Re Cozio, sulla base degli elenchi forniti, ad ogni inizio anno, dalla medesima Scuola, e ha validità per l'intero ciclo scolastico di tre anni.

### **PERMESSO GIALLO** (validità due anni)

Il permesso consente al titolare di sostare, esclusivamente nell'orario di apertura al pubblico dello studio medico, all'interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta limitrofe alla sede dello studio medico.

Non consente la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158, codice della strada.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato ai medici di medicina generale (c.d. medici di base), aventi la sede dello studio medico all'interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, previa apposita richiesta da presentare al Comando di Polizia Locale, indicando la sede dello studio medico e i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

### **PERMESSO VERDE**

(validità un anno)

Il permesso consente al titolare la sosta per i veicoli "ibrido elettrico"(elettrico/benzina), immatricolati a partire dal 2015, con emissioni di CO2 uguale o minore di 110 g/Km, i cui possessori siano residenti nella Città di Susa, all'interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, presenti su tutto il territorio della Città di Susa.

Non consente la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158, codice della strada.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato agli intestatari o aventi diritto, a norma dell'art. 196, codice della strada, previa apposita richiesta da presentare al Comando di Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo.

### **CONTRASSEGNO INVALIDI**

(validità di 5 anni o inferiore per particolari patologie)

Tale contrassegno, rilasciato a norma dell'art.188, codice della strada, e dell'art.381, regolamento di esecuzione c.d.s. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), a coloro che evidenziano una capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ovvero ai ciechi assoluti e conformemente al D.P.R. n. 151/12, consente al titolare la sosta:

- all'interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, presenti su tutto il territorio della Città di Susa;
- nei posti riservati ai disabili nei parcheggi pubblici e sul sedime stradale cittadino senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario, anche nelle Zone a Traffico Limitato della Città e nelle zone ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (Disco Orario), ove esistono spazi di sosta predisposti o in deroga ad altre limitazioni della sosta, con esclusione dei luoghi ove vigono il divieto di fermata o il divieto di sosta con rimozione coatta;
- consente la circolazione (transito e sosta) nelle aree pedonali urbane, nel caso in cui sia autorizzata la circolazione anche a una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità (autobus di trasporto pubblico, taxi).

Di specificare che il rilascio dei suddetti contrassegni è a titolo gratuito.

Di precisare che ad ogni richiedente può essere concesso **un solo permesso** di circolazione, non collegato ad alcuno specifico veicolo.

### **Targhe straniere**

In relazione alle richieste di inserimenti targhe non di nazionalità italiana, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132, codice della strada, il permesso di sosta per veicoli immatricolati all'estero, detenuti a titolo di proprietà, è rilasciato con autorizzazione non superiore ad un anno, decorso il quale la targa sarà automaticamente annullata; l'eventuale riconferma dell'autorizzazione per il medesimo veicolo è subordinata al rispetto di quanto disposto dal predetto articolo 132, codice della strada, e/o reimmatricolazione/nazionalizzazione del veicolo.

Si vincola il rilascio del permesso alla corrispondenza della proprietà del mezzo rispetto al richiedente con attestazione di residenza sul territorio nazionale, al fine di poter procedere ad eventuali accertamenti e notifiche

### **Controlli**

Per un maggior controllo dei veicoli in sosta, si ritiene necessario prevedere la verifica della regolare copertura assicurativa dei mezzi da autorizzare alla sosta all'interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, e la presentazione da parte del richiedente di autocertificazione che il veicolo non sia sottoposto a fermo amministrativo per irregolarità fiscali.

Si precisa che costituirà causa ostativa al rilascio del contrassegno l'eventuale omessa revisione del veicolo stesso, se dovuta, come risultante dalla carta di circolazione prodotta in sede di richiesta. L'Amministrazione si riserva comunque di effettuare gli opportuni accertamenti.

### **AVVERTE**

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Funzionario Responsabile del Comando di P.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**MARCO MASSAVELLI**